

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3916 del 16/07/2024
Oggetto	Rinnovo con variante e cambio titolarità di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola COMUNE: Imola (BO) TITOLARE: Ditta individuale Marani Massimo CODICE PRATICA N. BO01A1745/05RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4059 del 15/07/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sedici LUGLIO 2024 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: Rinnovo con variante e cambio titolarità di concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola

COMUNE: Imola (BO)

TITOLARE: Ditta individuale Marani Massimo

CODICE PRATICA N. BO01A1745/05RN01

LA DIRIGENTE

Richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;

- la DGR n. 2291/2021 di approvazione della revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 130/2021 che descrive l'organigramma aggiornato delle Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 94/2023 di revisione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2023 di proroga dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 998/2022 che con decorrenza dal 01/01/2023 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area con particolare riferimento all'incarico di funzione Polo specialistico Demanio idrico Acque e Suoli (ex Demanio idrico);

Viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
- il Decreto Legislativo (DLgs) 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;
- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di

Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

Viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

Preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per

l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

Preso atto che la Regione Emilia-Romagna, con le modalità espresse dall'art.50 della L.R. n.7/2004, ha formalmente riconosciuto, a tutti coloro che ne hanno presentato regolare istanza, la concessione preferenziale ai sensi dell'art.1 del D.P.R. 238/1999;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 06/12/2005 con il n. PG/2005/105450, presentata dalla ditta individuale Marani Gianni, P.IVA 00286211206 con sede legale in Comune di Imola (BO), via Cavallazzi, 168, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, da 3 pozzi esistenti profondi rispettivamente 72, 21 e 80 m dal p.c., rilasciata con determinazione n. 11633 del 18/08/2005 (pratica **BO01A1745/05RN01**);

Vista l'istanza assunta al protocollo in data 03/01/2007 con il n. PG/2007/191, presentata dalla ditta individuale Marani Massimo, P.IVA 02320191204, con sede legale in Comune di Imola (BO), via Fondo Comunia, 5/A, 57, nella persona del suo legale rappresentante, con cui viene richiesto il rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irrigazione agricola, da 1 pozzo esistente profondo 23 m dal p.c., rilasciata con determinazione n. 18246 del 22/12/2006 (pratica **BO01A2497/07RN**);

Richiamate le determinazioni:

- n. 11633 del 18/08/2005, con la quale è stata assentita alla ditta individuale Marani Gianni, P.IVA 00286211206 con sede legale in Comune di Imola (BO), via Cavallazzi, 168, nella persona del suo legale rappresentante, la concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea con 2 pozzi di profondità rispettivamente di 72 e 21 m dal p.c., in Comune di Imola (BO) ed 1 pozzo di profondità 80 m dal p.c., in Comune di Mordano (BO) ad uso irrigazione agricola, con una portata massima complessiva di 23,5 l/s e per un volume annuo complessivo di 8.300 mc, con scadenza 31/12/2005 (pratica BO01A1745);

- n. 18246 del 22/12/2006, con la quale è stata assentita alla ditta individuale Marani Massimo, P.IVA 02320191204, con sede legale in Comune di Imola (BO), via Fondo Comunia, 5/A, 57, nella persona del suo legale rappresentante, la concessione

preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea con un pozzo di profondità di 23 m dal p.c., in Comune di Imola (BO) ad uso irrigazione agricola, con una portata massima di 6 l/s e per un volume anno di 13.500 mc, con scadenza 31/12/2005 (pratica BO01A2497);

Vista la comunicazione assunta al protocollo in data 24/01/2024 con il n. PG/2024/13631 e le successive integrazioni assunte al protocollo in data 29/03/2024 con il n. PG/2024/59894 con cui viene documentato e richiesto:

- il cambio di titolarità da assentire a:
 - Ditta individuale Marani Massimo, P.IVA 02320191204, con sede legale in Comune di Imola (BO), via Fondo Comunia, 5/A, per subentro nella conduzione dei terreni agricoli;
- l'accorpamento della pratica n. **BO01A2497/07RN** alla **BO01A1745/05RN01** in quanto le due pratiche fanno riferimento ai pozzi utilizzati dalla medesima ditta individuale e per l'irrigazione dei medesimi terreni;
- il rinnovo della concessione solamente per i 3 pozzi corrispondenti a: Pozzo 1 profondo 72m (ex BO01A1745), Pozzo 2 profondo 21m (ex BO01A1745) e Pozzo 3 profondo 23m (ex BO01A2497);
- la variazione in aumento del volume annuo complessivo richiesto da 21.800 mc a 62.707 mc per l'irrigazione di un terreno della superficie complessiva di ha 36,1064, coltivato a melo per una superficie di ha 12,4841, vite per una superficie di ha 11,5121, seminativo per una superficie di ha 10,2673 e pero per una superficie di ha 1,8429;
- la variazione in diminuzione della portata complessiva richiesta da 23,5 l/s a 18,5 l/s;

Ritenuto pertanto di unire i due procedimenti di concessione all'interno dell'unico procedimento di:

- variante sostanziale ai sensi dell'art. 31, comma 1, del R.R. 41/2001 della concessione preferenziale rilasciata con determinazione regionale n. 18246 del 22/12/2006 (pratica BO01A2497/07RN);
- rinnovo con cambio di titolarità ai sensi degli art.li 27, 28 e 38 del R.R. 41/2001 delle concessioni preferenziali rilasciate con determinazione regionale n. 18246 del 22/12/2006 (pratica BO01A2497/07RN) e n. 11633 del 18/08/2005 (pratica BO01A1745/05RN01);

e di attribuire alla pratica unificata il codice unico BO01A1745/05RN01 archiviando il procedimento di rinnovo BO01A2497/07RN;

Verificato che, in riferimento al procedimento unificato di concessione da 3 pozzi, dall'esame della documentazione risulta che le caratteristiche tecniche del prelievo e gli usi sono:

- Pozzo 1 profondo 72 m dal p.c. (concessione n. 11633 del 18/08/2005): la portata massima 9 l/s;
- Pozzo 2 profondo 21 m dal p.c. (concessione n. 11633 del 18/08/2005): la portata massima 3,5 l/s;
- Pozzo 3 profondo 23 m dal p.c. (concessione n. 18246 del 22/12/2006): la portata massima 6 l/s;
- il volume massimo complessivo è aumentato a 62.707 mc/anno;

Dato atto che in data 28/06/2024 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

Considerato che:

- l'istanza presentata è assoggettata al procedimento di rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità di concessione preferenziale ai sensi degli artt.li 27, 28, 31 comma 1, art. 38 del R.R. 41/2001 e dell'art. 50 della L.R. 7/2004 e, date le caratteristiche del prelievo, si applica la disciplina prevista per il rilascio di concessione ordinaria previsto dal Titolo II del R.R, 41/2001;

- l'uso per il quale è stato richiesto il rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità è assimilabile all'uso "irrigazione agricola ai sensi dell'art. 152 commi 1 e 2, lett. a) della L.R. n.3/1999;

- la derivazione **non è ubicata** all'interno Sistema regionale delle aree protette e **non rientra** nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 125 in data 24/04/2024 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Verificato che i quantitativi richiesti **non sono in eccesso** rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

Preso atto del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po acquisito agli atti in data 17/06/2024 con il n. PG/2024/17/06/2024 ai sensi dell'art.9 del R.R. n.41/2001 e che ha carattere vincolante ai sensi dell'art. 96 del D.lgs. 152/2006, che valuta, ai sensi della "Direttiva Derivazioni" (Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del proprio Comitato Istituzionale) la derivazione ha impatto sul corpo idrico moderato, ricade nell'area di Attrazione e non risulta pregiudizievole del mantenimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, ed esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- la derivazione dovrà essere dotata di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione delle portate prelevate, al fine del controllo dei volumi annui effettivamente emunti;
- nell'atto di concessione dovrà essere prevista la possibilità di revisione prima della scadenza dei volumi annui assentiti qualora dal monitoraggio condotto ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. (ex DM 260/2010) dovesse risultare un peggioramento dello stato quantitativo del corpo idrico interessato al prelievo;
- prima di un futuro rinnovo, dovrà essere presa in considerazione la possibilità di un abbandono progressivo del prelievo da acque sotterranee qualora disponibili nell'area fonti alternative per l'utilizzo irriguo quali acque reflue depurate, piccoli invasi per la raccolta di acque meteoriche, ecc;

Preso atto della mancata trasmissione da parte della Città Metropolitana di Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art. 12 del R.R. n.41/2001 in data 08/04/2024 con il prot. n. PG/2024/64524, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 2 della Legge 124/2015;

Preso atto del parere del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale acquisito agli atti in data 24/05/2024, con il protocollo n. PG/2024/95990, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

Si fa presente che l'area interessata di proprietà MARANI CLAUDIO, ricade nell'area dominata dal nuovo impianto di adduzione e distribuzione idrica a scopo irriguo per il quale si prevede un futuro sviluppo acquedottistico, con prelievo di acqua dalla centrale di pompaggio da C.E.R. a servizio del distretto Selice Ovest.

Si ritiene pertanto necessario, relativamente alla pratica irrigua (umettante e con funzione antibrina), che la concessione

in oggetto sia di durata limitata, condizionata alla messa in servizio dell'impianto irriguo medesimo, alla luce di quanto stabilito dagli artt. 64 e 68 del Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna, nonché dagli artt. 22 e 33 del citato Regolamento regionale 41/2001.

Successivamente alla messa in esercizio del sopra detto distretto il prelievo per trattamenti fitoiatrici potrà essere ammesso limitatamente al periodo non irriguo (di norma compreso tra il 1 novembre e il 15 marzo di ogni anno); in relazione all'effettuazione dell'irrigazione con funzione antibrina sarà altresì consentita la derivazione della risorsa idrica sotterranea indipendentemente dal periodo in cui si rendesse necessaria la sopra citata pratica irrigua.

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, la domanda può essere accolta nel rispetto delle prescrizioni allegate nel presente atto, di cui si richiamano le seguenti prescrizioni:

- la durata della concessione dovrà essere limitata al 31/12/2028;
- L'eventuale domanda di rinnovo dovrà essere sottoposta al parere del consorzio di bonifica competente al fine di verificare l'avvenuta messa in opera del nuovo impianto di adduzione e distribuzione idrica da C.E.R. a servizio del distretto Selice Ovest;
- Il prelievo dal Pozzo 1 e dai Pozzi 2 e 3 non può avvenire in contemporanea ma deve essere effettuato in maniera alternata;
- Deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati (in entrambi i pozzi);
- Deve essere effettuato il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno;

i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

Vista la richiesta assunta agli atti al protocollo n. PG/2024/13631 del 24/01/2024 di avvalersi dell'eccezione di prescrizione per i canoni degli anni dal 2006 al 2018 ai sensi dell'art. 2948, comma, punto 4 del Codice Civile;

Ritenuto di accogliere l'eccezione di prescrizione per gli anni dal 2006 al 2018 ai sensi della nota NP/2008/3950 del

27/02/2008 del Servizio Affari Generali, Giuridici e Programmazione Finanziaria della Regione Emilia Romagna;

Considerato che ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 1775/1933 le concessioni passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti;

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad € **161,00** in riferimento alla pratica B001A1745/05RN01;

- spese di istruttoria per la domanda di rinnovo pari ad € **166,00** in riferimento alla pratica B001A2497/07RN;

- delle integrazioni per i canoni pregressi di concessione per gli anni di concessione dal **2019** al **2023**, per un importo pari ad € **10,23** in riferimento alla pratica B001A1745/05RN01;

- delle integrazioni per i canoni pregressi di concessione per gli anni di concessione dal **2019** al **2023**, per un importo pari ad € **235,65** in riferimento alla pratica B001A12497/07RN;

- del canone di concessione per l'anno **2024** per un importo pari ad € **297,62**;

- dell'adeguamento del deposito cauzionale per l'importo di € **146,70**;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 15/07/2024 (assunta agli atti al prot. n. PG/2024/129180 del 15/07/2024);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal Tecnico del Servizio all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs 33/2013 e s.m.i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

- 1) **di rilasciare** alla ditta individuale Marani Massimo, P.IVA 02320191204, con sede legale in Comune di Imola (BO), via Fondo Comunia, 5/A, 57, nella persona del suo legale rappresentante, **il rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione a derivare acqua pubblica sotterranea**, in Comune di Imola (BO) mediante 3 pozzi, sul terreno di proprietà, identificati catastalmente:

- Pozzo 1: al Foglio 65, mappale 21;
- Pozzo 2: al Foglio 65, mappale 21;
- Pozzo 3: al Foglio 64, mappale 275;

ad uso irrigazione agricola, rilasciata con determinazione n. 11633 del 18/08/2005 e determinazione n. 18246 del 22/12/2006, alle seguenti condizioni:

- a) **il prelievo è stabilito** con portata massima di esercizio di 9 l/s dal Pozzo 1, 3,5 l/s dal Pozzo 2 e 6 l/s dal Pozzo 3 per volume complessivo annuo di 62.707 mc;
- b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- c) **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n.787 del 9/6/2014, fino **alla data 31/12/2028**. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo a questo Servizio prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
- d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
- e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

- 2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
- 3) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso riconducibile a "irrigazione agricola", calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., **è fissato in € 297,62 per l'anno 2024** del quale è dovuto l'importo di € 299,23; importo **che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 4) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 11633 del 18/08/2005 il Concessionario ha corrisposto le integrazioni dovute per il canone per gli anni dal 2019 al 2023 a cui sono aggiunti l'adeguamento istat e gli interessi legali dovuti alla data odierna per un totale di **€ 10,23**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del R.R. 41/2001, con l'esclusione degli anni dal 2006 al 2018, essendosi il titolare avvalso dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile, versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 5) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione rilasciata con Determinazione n. 18246 del 22/12/2006 il Concessionario ha corrisposto le integrazioni dovute per il canone per gli anni dal 2019 al 2023 a cui sono aggiunti l'adeguamento istat e gli interessi legali dovuti alla data odierna per un totale di **€ 236,65**, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e dell'art. 27 comma 8 del R.R. 41/2001, con l'esclusione degli anni dal 2006 al 2018, essendosi il titolare avvalso dell'eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, comma 1, punto 4 del Codice Civile, versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2024, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
- 7) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione successivi al 2024, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;
 - effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione o in alternativa il sistema di pagamento online dal sito payer.lepida.it (Pagamenti OnLine / BOLOGNA / Regione Emilia-Romagna Demanio Idrico / Canoni Concessioni Demaniali);
 - trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione.
- 8) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;
- 9) di stabilire che la **cauzione** quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € 250,00, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L.R. 2/2015, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € 51,65 (in riferimento al procedimento BO01A1745) e di € 51,65 (in riferimento al procedimento BO01A2497), in ragione degli aggiornamenti stabiliti dalla sopra citata L.R., per un importo aggiuntivo di **€ 146,70** versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";
- 10) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;
- 11) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad € 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
- 12) di dare atto che sarà dichiarata la decadenza dalla concessione qualora dalle verifiche antimafia e dalle eventuali comunicazioni degli organi competenti dovesse risultare, a carico del concessionario, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011;

- 13) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;
- 14) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 15) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;
- 16) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli - Ubaldo Cibin;
- 17) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, rilasciata alla ditta individuale Marani Massimo, P.IVA 02320191204, con sede legale in Comune di Imola (BO), via Fondo Comunia, 5/A, nella persona del suo legale rappresentante.

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel punto avente le coordinate geografiche:

- Pozzo 1: UTM RER X: 719.106, Y: 922.115, su terreno di proprietà, individuato nel Foglio 65, mappale 21 del NCT del Comune di Imola (BO);
- Pozzo 2: UTM RER X: 719.128, Y: 922.114, su terreno di proprietà, individuato nel Foglio 65, mappale 21 del NCT del Comune di Imola (BO);
- Pozzo 3: UTM RER X: 718.823, Y: 922.221, su terreno di proprietà, individuato nel Foglio 64, mappale 275 del NCT del Comune di Imola (BO);

così come indicato nelle planimetrie catastali agli atti, in corrispondenza del corpo idrico sotterraneo "Conoide Santerno - Confinato superiore", codice ER IT080510ER-DQ2-CCS, ai sensi della D.G.R. n. 2293/2021;

B) l'opera di presa è costituita da:

- Pozzo 1: un pozzo profondo 72 m dal p.c., costituito da una colonna di captazione di diametro 160 mm;
- Pozzo 2: un pozzo profondo 21 m dal p.c., costituito da una colonna di captazione di diametro 160 mm;
- Pozzo 3: un pozzo profondo 23 m dal p.c., costituito da una colonna di captazione di diametro 160 mm;

C) i pozzi sono equipaggiati con:

- Pozzo 1: pompa sommersa della potenza di 10 kW regolata alla portata massima di esercizio di 9 l/s;

- Pozzo 2: pompa sommersa della potenza di 6 kW regolata alla portata massima di esercizio di 3,5 l/s;
 - Pozzo 3: pompa sommersa della potenza di 7,5 kW regolata alla portata massima di esercizio di 6 l/s;
- D) il prelievo avviene in modalità alternata tra il pozzo 1 ed i pozzi 2 e 3, il massimo derivabile è stabilito con una portata massima di **9 l/s** dal Pozzo 1 e complessivi **9,5 l/s** dal Pozzo 2 e dal Pozzo 3, per complessivi **62.707 mc/anno**;
- E) la risorsa concessa è utilizzata per l'irrigazione di un terreno della superficie complessiva di ha 36,1064, coltivato a melo per una superficie di ha 12,4841, vite per una superficie di ha 11,5121, seminativo per una superficie di ha 10,2673 e pero per una superficie di ha 1,8429;
- F) con un impianto di irrigazione in parte a pioggia ed in parte a goccia;
- G) il prelievo è assimilabile all'uso "irrigazione agricola", ai sensi dell'art. 152 comma 1 lett. a);
- H) il monitoraggio dei prelievi effettuati avviene tramite dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati;
- I) il monitoraggio del corpo idrico oggetto del prelievo avviene tramite misura manuale del livello piezometrico;

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso del Servizio sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

Il prelievo dal Pozzo 1 e dal Pozzo 2 e 3 non può avvenire in contemporanea ma deve essere effettuato in maniera alternata;

Deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati (per ogni pozzo) e

i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

Deve essere effettuato il monitoraggio del livello della falda tramite misura manuale, almeno due volte l'anno - indicativamente in primavera e in autunno - e i dati di misura dovranno essere trasmessi all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, al fine di monitorare a livello puntuale l'andamento nel tempo del livello di falda oggetto di prelievo;

Dovranno essere predisposti sistemi di utilizzo volti al risparmio della risorsa idrica ed alla riduzione dei prelievi (vasche di accumulo, riutilizzo delle acque, ecc.).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dal Servizio concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare il Servizio concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata** con caratteristiche, modalità di manutenzione e trasmissione dei relativi dati che verranno in seguito comunicate come previsto dal comma 3, art. 95 del DLGS 152/06;

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunti da dati di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza;

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo**.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, ai sensi della D.G.R. n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2028**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2028**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

L'istanza di rinnovo dovrà essere sottoposta al parere del consorzio di bonifica competente al fine di verificare l'avvenuta messa in opera del nuovo impianto di adduzione e distribuzione idrica da C.E.R. a servizio del distretto Selice Ovest;

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, il Servizio concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà del Servizio concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente

corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.